


Cambiali, finisce lo stop alle scadenze. Il conteggio riparte dal primo maggio

EMERGENZA COVID-19

PROTESTI



La sospensione riguarda i titoli di credito in scadenza fra il 9 marzo il 30 aprile

Per gli assegni niente blocco dei protesti se sono stati emessi dopo il 9 aprile

Pagina a cura di **Angelo Busani**

Su tutto il territorio nazionale sono stati sospesi, dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, i termini di scadenza relativi agli obblighi di pagamento incorporati in cambiali, vaglia cambiari e in ogni altro atto avente efficacia esecutiva: è quanto disposto dall'articolo 11, comma 1, del Dl 23/2020.

Si tratta di una sospensione che opera a favore del debitore principale che di ogni altro obbligato, anche in via di regresso o di garanzia.

Le cambiali

Più precisamente, la norma in questione concerne la sospensione dei termini «ricadenti o decorrenti» nel predetto periodo dal 9 marzo al 30 aprile quindi:

- un termine che era già in decorso al 9 marzo (si pensi a una cambiale emessa il 1° febbraio 2020 che recasse una data di pagamento al 10 aprile 2020) riprende a decorrere il 1° maggio (sommando il periodo già trascorso fino all'8 marzo a quello che correrà dopo il 30 aprile);
- un termine che avrebbe dovuto iniziare il suo decorso tra il 9 marzo e il 30

aprile inizierà, invece, il suo decorso dal 1° maggio.

Se, dunque, un protesto sia stato levato dopo il 9 marzo e fino all'8 aprile 2020 (periodo anteriore alla «copertura» recata dalla legislazione in commento), il protesto non deve essere pubblicato sul bollettino dei protesti e, se già pubblicato, ne deve essere disposta d'ufficio la cancellazione. La norma del Dl 23/2020 avalla dunque la tesi (sostenuta più volte dal Consiglio nazionale del notariato, in particolare nella risposta a quesito n. 94-2020/P del 30 marzo 2020) che i Dpcm dell'8 e del 9 marzo 2020 avevano implicitamente esteso, dalla prima zona rossa all'intero territorio nazionale, la norma recante la prima sospensione dei «termini civili» (dal 22 febbraio al 31 marzo 2020) che era contenuta nell'articolo 10 del Dl 9/2020.

Dal tenore testuale della norma del Dl 23/2020 risulta chiaramente (riferendosi essa a «vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore della presente decreto») che il predetto periodo di sospensione, dal 9 marzo al 30 aprile, concerne i termini di scadenza relativi a soli titoli emessi prima della data di entrata in vigore del decreto legge, vale a dire fino all'8 aprile 2020. Per i titoli emessi, invece, a partire dal 9 aprile 2020, anche se presentino una data di scadenza che ricada (ad esempio, il 29 aprile 2020) o decorra (si pensi, ad esempio, a una cambiale emessa il 15 aprile 2020 con scadenza «a un mese data») nel periodo di sospensione, la norma che dispone la sospensione non trova applicazione.

Gli assegni

Passando poi a osservare gli assegni (bancari e postali), occorre osservare che essi non portano alcun termine di scadenza, ma sono interessati solo (a carico del creditore) da un termine di presentazione per averne il pagamento. Ne consegue pertanto che:

- la sospensione dei termini di cui al Dl 23/2020 non concerne il debitore che

COME FUNZIONA

- IL PERIODO DI SOSPENSIONE**
L'articolo 11 del Dl 23/2020 dispone la sospensione dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020 dei «termini di scadenza ricadenti o decorrenti» nel predetto periodo relativi «a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data» del 9 aprile 2020. La norma si riferisce anche a «ogni altro atto avente efficacia esecutiva».
- L'AMBITO DI APPLICAZIONE**
La sospensione prevista dall'articolo 11 del Dl 23 si applica ai titoli emessi prima del 9 aprile 2020 (anche se con una data di scadenza che ricade tra il 9 marzo 2020 e il 30 aprile 2020), e non a quelli emessi dopo il 9 aprile 2020, anche se presentano una data di scadenza che ricada (ad esempio, il 29 aprile 2020) nel periodo di sospensione.
- DECORRENZA DAL PRIMO MAGGIO**
La sospensione concerne i termini «ricadenti o decorrenti» dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020: quindi, un termine che era già in decorso al 9 marzo (si pensi a una cambiale emessa il 1° febbraio 2020 che recasse una data di pagamento al 10 aprile 2020) riprende a decorrere il 1° maggio 2020 (si deve però tener conto che il 1° maggio è festa e che il 2 e il 3 sono sabato e domenica).
- PER GLI ASSEGNI LO STOP RIGUARDA IL CREDITORE**
La sospensione dei termini di cui al Dl 23/2020 non concerne il debitore che ha emesso l'assegno (ma riguarda il creditore, al fine di esentarlo dall'obbligo di presentare al pagamento l'assegno nell'ordinario termine di legge); pertanto il creditore può presentare senz'altro l'assegno che in qualunque tempo gli sia stato consegnato e pretendere pagamento.
- BLOCCO DEI PROTESTI PER IL DEBITORE**
Nel caso in cui l'assegno venga presentato al pagamento nei termini prescritti a carico del creditore e risulti non pagato, scatta, a tutela del debitore, la sospensione dei termini per la levata del protesto avente a oggetto l'assegno nonché per le misure sanzionatorie a carico del debitore stesso.

ha emesso l'assegno, ma riguarda il creditore, al fine di esentarlo dall'obbligo di presentare al pagamento l'assegno nell'ordinario termine di legge, in quanto egli si potrà avvalere appunto del periodo di sospensione dei termini disposto dal Dl 23/2020; pertanto il creditore può presentare senz'altro l'assegno che in qualunque tempo gli sia stato consegnato e pretendere pagamento.

• se gli assegni presentati al pagamento nel periodo di sospensione sono stati emessi prima del 9 aprile 2020 si applica la sospensione dei termini per il protesto; se invece sono stati dopo il 9 aprile 2020 non opera la sospensione dei termini per il protesto.

In altre parole, dato, dunque, che gli assegni non possono essere né emessi con post-dazione né essere emessi «a vuoto» (e, cioè, in mancanza della occorrente sottostante provvista), ne consegue che se l'assegno sia presentato dal creditore al pagamento durante il periodo di sospensione dei termini (dal 9 marzo al 30 aprile), esso deve essere pagato nel giorno della sua presentazione.

Se, però, l'assegno (emesso prima del 9 aprile) viene presentato al pagamento nei termini prescritti a carico del creditore e risulti non pagato, scatta, a tutela del debitore, la sospensione dei termini per la levata del protesto avente a oggetto l'assegno nonché per le misure sanzionatorie a carico del debitore stesso, vale a dire (articolo 9, legge 386/1990):

- il termine per l'iscrizione del suo nominativo nell'Archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari tenuto dalla Banca d'Italia (articolo 9, comma 2, lettera a) e b);
- il termine per effettuare il pagamento tardivo del debito incorporato nell'assegno (articolo 8, comma 2);
- il termine per la comunicazione nei suoi confronti (da parte della banca trattaria) della cosiddetta «revoca di sistema», vale a dire la revoca di ogni autorizzazione a emettere assegni per sei mesi: articolo 9-bis, comma 2.

Assemblee online, il «luogo» non serve e non va indicato

Angelo Busani

SOCIETÀ

Tre ipotesi di svolgimento. Nessuna presenza in caso di totale audio-videoconferenza

Fra le novità più rilevanti della legislazione emergenziale (articolo 106, Dl 18/2020) in tema di svolgimento delle assemblee societarie durante l'epidemia c'è la norma che consente a qualsiasi società, di obbligare - statuendo nell'avviso di convocazione - i partecipanti all'assemblea a svolgerla in totale audio-conferenza. Cioè senza alcuna presenza fisica dei partecipanti nel luogo prescelto per svolgere l'adunanza (tranne il segretario), dovendo tutti collegarsi (ove intendano partecipare) in modalità audio/video. In sostanza, se l'avviso di convocazione disponga l'obbligatorietà della full audio/video conference, nessuno può fisicamente presentarsi nel luogo di convocazione e, nel caso in cui qualcuno si presenti, può essere legittimamente respinto. Possono, pertanto, praticarsi tre diverse metodologie assembleari:

- l'assemblea totalmente analogica e, cioè, l'assemblea svolta solo con la presenza fisica dei partecipanti (nel rispetto, beninteso, della normativa che impone il distanziamento sociale e l'isolamento delle persone alle prese con le evidenze sanitarie che ne vietano la circolazione);
- l'assemblea parzialmente analogica che, a differenza di quella totalmente analogica, offre ai partecipanti la possibilità di intervento in collegamento audio/video, a prescindere dal fatto che sia consentita dallo statuto, la quale si svolge con (almeno) il presidente e il segretario nel luogo di convocazione (o, comunque, fisicamente presenti nel medesimo luogo, ove si tratti di assemblea totalitaria);
- la nuova assemblea in full audio/

video conference (imposta ai potenziali partecipanti con un avviso di convocazione entrato in tal senso) cui si può intervenire solo con collegamento audio/video.

Nel caso a) e b), pertanto, il presidente e il segretario si trovano necessariamente nel medesimo luogo. Nel caso c), il presidente e il segretario ben potrebbero trovarsi nello stesso luogo (si pensi all'ipotesi che essi si colleghino all'audio/video conferenza essendo entrambi fisicamente presso la sede sociale); tuttavia, la legge consente, «in ogni caso», che non vi sia «la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio» (e, quindi, anche in deroga a clausole statutarie che ne dispongano la presenza nel medesimo luogo).

Si tratta, poi, di capire se, svolgendosi l'assemblea (obbligatoriamente) online, abbia senso porsi il tema del luogo di convocazione (e di chi vi si trovi, beninteso, collegato agli altri partecipanti via audio/video conferenza). Nella Massima n. 187 dei notai milanesi (emanata prima del Dl 18/2020) e in una Faq di Assonime (emanata dopo il Dl 18/2020) si sostiene la necessità della presenza del segretario nel luogo di convocazione.

Francamente, se l'assemblea si svolge (obbligatoriamente) del tutto online, l'indicazione, nell'avviso di convocazione, di un luogo di convocazione pare non avere senso (e, quindi, appare legittimo un avviso di convocazione che non riporti il luogo di convocazione). Non sembra quindi aver senso nemmeno porsi il tema della presenza del segretario dell'assemblea nel luogo di convocazione: se l'assemblea è online, il luogo di convocazione è, appunto, un fattore irrilevante; non si vede a cosa serva l'accesso del segretario a questo inconsistente luogo di convocazione quando tutti i partecipanti sono obbligatoriamente online.

IL RESOCONTO

Verbale valido se c'è la firma del notaio

Angelo Busani

Senza il pubblico ufficiale si può ipotizzare che sottoscriva il segretario

C'è poi da risolvere il problema della firma del verbale dell'assemblea dei soci. Se il verbale viene redatto da un notaio (nell'esercizio della sua funzione di pubblico ufficiale), il tema non si pone: il verbale può, in ogni caso, essere firmato dal solo notaio, sia che si tratti di un'assemblea del tutto analogica, sia che si tratti di un'assemblea analogica con possibilità di intervento on line, sia che si tratti di un'assemblea in full audio/video conference.

Il verbale notarile, essendo un atto pubblico che registra l'evento assembleare, esiste - per definizione - a prescindere dalla firma del presidente dell'assemblea, la quale non è, dunque, un requisito di esistenza del verbale (come, invece, parrebbe a una prima lettura dell'articolo 2375, comma 1, primo periodo, del Codice civile, secondo cui «le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio»), ma è da considerare come un mero placet del presidente dell'assemblea circa la verbalizzazione effettuata dal notaio.

Tanto è vero che tale placet non ci fosse e il presidente, perciò, non volesse - in ipotesi - firmare il verbale, non per questo il verbale firmato dal solo notaio non esisterebbe; così come il verbale bensì esisterebbe se, formato in modalità «postuma» (e cioè redatto non contemporaneamente allo svolgimento dell'assemblea, ma successivamente alla sua chiusura), sopravvenisse l'impossibilità del presi-

dente di firmarlo e fosse firmato dal solo notaio.

Se si tratta, invece, di una verbalizzazione privata, c'è da porre attenzione al fatto che la norma di cui al predetto articolo 2375, comma 1, primo periodo, del Codice civile impone (non tanto la verbalizzazione contestuale allo svolgimento dell'assemblea, quanto) la sottoscrizione congiunta del presidente e del segretario in calce al verbale, una volta che esso sia confezionato, e che l'articolo 2379, comma 3, qualifica il verbale come mancante se non vi siano le firme del presidente e del segretario (insomma, senza dette sottoscrizioni il verbale non si forma e, con ciò, nemmeno si forma la deliberazione che ne dovrebbe essere oggetto).

Ora, in mancanza di una esplicita norma di legge sulla redazione (e sulla sottoscrizione) del verbale delle assemblee nel periodo emergenziale, appare non implausibile derivare dalla ratio del Dl 18/2020 (in tema di obbligo di assemblee on line, di possibilità dei partecipanti all'assemblea di intervenire alla call da luoghi separati e di divieti o limiti agli spostamenti fisici delle persone: si pensi a un presidente che sia impossibilitato a spostarsi per ragioni di salute) la validità del verbale redatto in forma privata firmato dal solo segretario (in considerazione anche dei vincoli agli spostamenti imposti dalla normativa emergenziale). Ma sicuramente si tratta di una soluzione da vagliare con estrema cautela, ove si intendesse praticarla, perché non è affatto scontato che la predetta interpretazione «liberale» sia pacificamente fatta propria da chiunque, al cospetto della norma codicistica.

TRIBUNALE DI MILANO
Concordato preventivo THE ORGANIC FACTORY s.p.a. in liquidazione, R.G. N. 55/2019 presso Tribunale di Milano - G.D. Dr.ssa L. Vastile - Commissari Giudiziali: Dr. A. Danovi, Dr.ssa E. Mantero, Avv. L. Ravarini.
VENDE l'azienda, avente ad oggetto l'attività di spremitura di semi oleosi e la commercializzazione dei prodotti da essa derivanti, costituita da contratti con dipendenti, beni immobili, contratti di leasing, convenzione con GSE, cespiti materiali ed immateriali e rimanenze di magazzino.
Prezzo base: € 7.915.000 (prezzo fisso) + € 2.000.000,00 (prezzo variabile) con concessione di garanzie sulla dilazione, come da offerta irrevocabile già pervenuta alla procedura.
Presentazione offerte irrevocabili di acquisto, cauzionate con l'importo di € 250.000,00, a mezzo bonifico bancario sul c/c della procedura, entro le h. 12:00 del 26/05/2020, in busta chiusa presso lo studio del prof. Danovi in Milano via Chiaravalle 7.
L'aggiudicazione dell'azienda avverrà il giorno 28/05/2020 ad ore 12:00, presso il predetto Studio, alla presenza degli offerenti, previo esperimento di gara, in caso di più offerte valide, con rilanci minimi di € 100.000.
Per informazioni su descrizione dell'azienda, esame documentazione e condizioni di vendita scrivere (da mail pec) all'indirizzo pec cp55.2019@milano.pccconcordati.it; le informazioni verranno rilasciate previa sottoscrizione di impegno irrevocabile alla riservatezza.

UniCredit
UniCredit S.p.A. - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti n. 3 - Tower A - 20154 Milano; Capitale Sociale € 21.095.369.950,48 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari: cod. 020081 - Cod. ABI 020081 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n. 00348370101 - Adesione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Autorizzazione Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 rilasciata il 21.12.2007
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 9 APRILE 2020
AVVISO DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL VERBALE ASSEMBLEARE
UniCredit informa che il verbale dell'Assemblea ordinaria e straordinaria del 9 aprile 2020 è a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale della Società, sul sito Internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" gestito da Spafid Connect S.p.A. (www.emarketstorage.com) e sul sito Internet della Società (www.unicreditgroup.eu)
Milano, 27 aprile 2020
UniCredit S.p.A.

autostrade per l'italia
BANDO DI GARA PER PROCEDURA RISTRETTA
L'intestata Società rende noto che verrà esposta procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, con un numero massimo di 3 (tre) operatori economici per l'affidamento servizi di Direzione Lavori (DL) e di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) per gli interventi previsti nei piani di manutenzione delle Direzioni di Tronco. L'appalto è suddiviso nei seguenti 9 Lotti:
- Lotti 1 (DL e CSE per piani di manutenzione afferenti la DT1 Genova):
CIG n. 826008883F - NUTS n. ITC33, € 5.752.460,02 IVA esclusa;
- Lotti 2 (DL e CSE per piani di manutenzione afferenti la DT2 Milano):
CIG n. 8260091955 - NUTS n. ITC4C, € 2.583.761,77 IVA esclusa;
- Lotti 3 (DL e CSE per piani di manutenzione afferenti la DT3 Bologna):
CIG n. 82601023CE - NUTS: ITH55 € 1.930.171,57 IVA esclusa;
- Lotti 4 (DL e CSE per piani di manutenzione afferenti la DT4 Firenze):
CIG n. 8260105647 - NUTS n. ITH4 € 5.120.037,42 IVA esclusa;
- Lotti 5 (DL e CSE per piani di manutenzione afferenti la DT5 Fiano Romano):
CIG n. 8260109993 - NUTS n. ITH43 € 989.317,41 IVA esclusa;
- Lotti 6 (DL e CSE per piani di manutenzione afferenti la DT6 Cassino):
CIG n. 826011200C NUTS n. ITH45 € 2.529.218,90 IVA esclusa;
- Lotti 7 (DL e CSE per piani di manutenzione afferenti la DT7 Pescara):
CIG n. 826011300D NUTS n. ITH13 € 6.551.641,32 IVA esclusa;
- Lotti 8 (DL e CSE per piani di manutenzione afferenti la DT8 Bari):
CIG n. 8260115685 NUTS n. ITH47 € 328.984,83 IVA esclusa;
- Lotti 9 (DL e CSE per piani di manutenzione afferenti la DT9 Udine):
CIG n. 8260117030 NUTS n. ITH42 € 2.152.698,29 IVA esclusa.
CPV 71300000 (principale). Importo complessivo in appalto: € 27.938.291,53 IVA esclusa.
Durata dell'appalto: 48 Mesi. Il responsabile unico del procedimento è l'Ing. Marilisa Conte.
Le fasi di partecipazione sono le seguenti:
- Fase I: presentazione della Domanda di partecipazione e ammissione dei candidati in possesso dei requisiti richiesti che dovranno pervenire per via telematica attraverso il Portale entro e non oltre il giorno 26/05/2020 alle ore 12:00.
- Fase II: invito a presentare offerta, valutazione delle offerte ammesse e aggiudicazione della procedura.
Il bando di gara in edizione integrale è stato pubblicato sulla Gazzetta dell'Unione Europea n. 2020/5 076-180040 del 17/4/2020 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 46 del 22/4/2020 V Serie Speciale "Contratti Pubblici". <https://autostrade.bravosolution.com> - <https://www.servizioccontrattipubblici.it> - <http://portaletrasparenza.anticorruzione.it>
DIREZIONE ACQUISTI E APPALTI
Affidamento Lavori, Servizi e Forniture
Concetta Testa
Autostrade per l'Italia S.p.A. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Sede Legale in Roma Via A. Bergamini, 50 • Capitale Sociale € 622.027.000,00 I.v. • Codice Fiscale, P. IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 07516911000 • C.C.I.A.A. Roma n. 1037417

QUOTIDIANO
DEL DIRITTO
QdD

INCOMPATIBILITÀ
Esclusi dagli arbitrati i legali «cointeressati»

L'avvocato non può accettare la nomina ad arbitro se una delle parti è assistita da altro collega con il quale intercorre un rapporto di società o associazione ovvero che eserciti negli stessi locali la professione forense. A tal fine, non sortisce alcun effetto sanante la circostanza per cui nessuna contestazione all'assunzione e all'esplicitamento del mandato arbitrale sia stata avanzata nel corso del procedimento arbitrale dalla parte che successivamente abbia denunciato la commissione dell'illecito disciplinare. Il principio è affermato dalla Cassazione che a Sezioni Unite con la sentenza n. 7761 del 9 aprile 2020 (presidente Pettiti, estensore Bisogni) si è pronunciata rigettando il ricorso proposto contro una sentenza del Consiglio nazionale forense in materia disciplinare. Con la sentenza del 27 dicembre 2018, il Cnf applicando l'articolo 55 del codice deontologico (nella versione per tempo vigente) aveva infatti sancito l'incompatibilità dell'incarico arbitrale qualora una delle parti del procedimento arbitrale fosse stata assistita da difensore socio o associato dell'avvocato designato come arbitro, ipotesi ricorrente nel caso in esame essendo il difensore di una delle parti figlio e associato con uno degli arbitri nominati.
— Marco Marinaro
Il testo integrale dell'articolo su: quotidianodiritto.ilsole24ore.com

SMART 24 FISCO
www.smart24fisco.com